



Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia

Aggiornamenti fiscali per la libera professione

a cura del Consulente fiscale Piero Vidoni

Regime forfettario e nuovo limite ricavi a 65.000 euro valutazioni di convenienza

Tra i provvedimenti più commentati contenuti nella bozza di disegno di Legge di bilancio per il 2019, c'è il primo passo della flat tax, che per la verità si palesa come un ampliamento dell'attuale regime forfettario.

Le anticipazioni prevedono che dal 1° gennaio 2019 potranno accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 i contribuenti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi professionali in misura non superiore a 65.000 euro. Non si applicheranno più limiti di ricavi e compensi diversificati a seconda della tipologia di attività, ma la soglia di accesso al nuovo forfait sarà unica per ogni contribuente.

La nuova disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, quindi la verifica del mancato superamento della soglia per accedere al regime forfettario dovrà essere effettuata avendo riguardo alle risultanze del periodo d'imposta 2018.

Il criterio per verificare il mancato superamento del limite, competenza o cassa, è diverso a seconda se si tratti di un'impresa individuale o di un professionista. Il riferimento temporale, come testualmente si desume dalla nuova disposizione, che fa riferimento all'anno precedente, è costituito dall'anno 2018. Ad esempio se i compensi percepiti da un professionista nell'anno 2018 ammontano a 62.000 euro, sarà possibile, con decorrenza dall'anno successivo, in presenza delle altre condizioni stabilite dalla legge, determinare il reddito secondo criteri di tipo forfettario. In particolare, i professionisti continueranno ad applicare il coefficiente di redditività del 78 per cento.

La disposizione prevede la necessità di effettuare il ragguglio ad anno. Pertanto se lo stesso professionista ha iniziato l'attività il 1° dicembre 2018, incassando compensi per 10.000 euro, non sarà possibile applicare dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime forfettario. L'operazione di ragguglio ad anno vuol di fatto significare che i compensi di riferimento, relativi all'anno 2018

(l'anno precedente), devono essere rideterminati nella misura di 120.000 euro e non 10.000 euro. Conseguentemente sarà precluso l'accesso nel nuovo regime forfettario.

Viene altresì prevista la modifica delle attuali cause di esclusione già previste all'articolo 1, comma 57, L. 190/2014, che potremmo riassumere nel fatto di non partecipare a società, non svolgere l'attività nei confronti di soggetti che in passato sono stati datori di lavoro.

Verrebbe meno pertanto la clausola di esclusione relativa al limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente.

Nel regime forfettario, le operazioni poste in essere sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva (con correlato divieto di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti) e non subiscono ritenuta, né rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti)

Le valutazioni di convenienza sono però ben più ampie rispetto a questa prima analisi in quanto bisognerà valutare caso per caso le eventuali detrazioni spettanti per i redditi conseguiti, il cui recupero verrebbe meno con l'integrale assoggettamento dei redditi professionali ad imposta sostitutiva.

Ulteriori elementi di valutazione circa la convenienza ad entrare nel nuovo forfait riguardano l'obbligo di fatturazione elettronica in quanto i contribuenti che beneficeranno del nuovo forfait sono esonerati dall'obbligo di emettere le fatture in formato digitale. La semplificazione è però parziale in quanto l'esonero dall'emissione della fattura elettronica non riguarda le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2018.

Deve poi tenersi conto che i contribuenti forfettari potrebbero ricevere le fatture di acquisto in formato elettronico. In base alle disposizioni in vigore non sono esonerati dall'obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti digitali ricevuti.

Il regime forfettario non consente solo un probabile abbattimento del carico fiscale (l'imposta sostitutiva al 15% sostituisce Irpef e addizionali e anche l'Irap), ma non prevede più liquidazioni e dichiarazioni Iva; inoltre non prevede gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscali) e l'invio dei dati per lo spesometro.

Segnalo che nella bozza di disegno di Legge di bilancio per il 2019 è previsto un nuovo istituto, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2020, disciplinato all'articolo 6 e rubricato "Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni"; si tratta di un regime autonomo, con regole specifiche che permetterà di tassare il reddito in via sostitutiva ad Irpef, relative addizionali ed Irap nella misura fissa del 20%.

Il nuovo regime si pone in posizione contigua al regime forfettario, visto che l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente deve essere compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000.

Pertanto:

tale regime non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore a tale soglia (che quindi potrà accedere al solo regime forfettario, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito);

i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel range 60.001 – 100.000 "possono" applicare la tassazione fissa al 20%, il che significa che sono pienamente liberi di continuare con l'ordinario prelievo Irpef.

Il fatto che si tratti di un regime contiguo a quello forfettario è provato anche dal fatto che sono previste le medesime cause di esclusione.

La prima differenza rispetto al regime forfettario di ordine operativo risiede nell'assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica: a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad emettere le fatture in modalità "analogica", questo regime obbliga alle modalità di fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario.

Inoltre la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica: l'articolo 6, comma 1, prevede infatti che l'imposta sostitutiva del 20% debba applicarsi "al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari".

Per tali soggetti viene quindi meno la semplificazione amministrativa riconosciuta al regime forfettario consistente nella necessità di monitorare esclusivamente le operazioni attive, potendo tralasciare quelle passive (salvo l'onere di fornire taluni dati nel quadro RS della dichiarazione dei redditi); il

nuovo istituto obbliga invece i contribuenti alla tenuta di una normale contabilità, con una determinazione del reddito che risulta differenziato tra imprese e professionisti.

Per entrambi i regimi si tratterà comunque di verificare il testo definitivo della Legge di bilancio per il 2019, dopo l'approvazione definitiva delle Camere.